



Comune di
Castelverde



Comune di
Pozzaglio ed Uniti

UNIONE DI COMUNI LOMBarda "TERRA DI CASCINE"
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Allegato alla deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 38 del 27.11.2017

Il Presidente dell'Unione
Dott.ssa Graziella Locci

Il Segretario dell'Unione
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 - Attività di medicina necroscopica - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 - Fornitura gratuita di casse
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 12 - Modalità, orari e percorso del trasporto
- Art. 13 - Trasporti funebri
- Art. 14 - Norme generali per i trasporti
- Art. 15 - Riti religiosi
- Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 22 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I - Cimiteri

- Art. 23 - Elenco cimiteri
- Art. 24 - Disposizioni generali e vigilanza
- Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 27 - Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria

Capo II - Disposizioni generali e Piano regolatore cimiteriale

- Art. 28 - Disposizioni generali
- Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 30 - Inumazione
- Art. 31 - Cippi, lapidi sepolcrali ed ornamenti varie
- Art. 32 - Tumulazione
- Art. 33 - Tumulazione provvisoria
- Art. 34 - Tumulazione in soprattassa

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 35 - Esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazioni straordinarie
- Art. 37 - Estumulazioni
- Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento
- Art. 39 - Ispettori sanitari
- Art. 40 - Traslazioni
- Art. 41 - Raccolta delle ossa
- Art. 42 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Art. 43 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

- Art. 44 - Crematorio
- Art. 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 46 - Urne cinerarie
- Art. 47 - Dispersione delle ceneri
- Art. 48 - Affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

- Art. 49 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri
- Art. 50 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 51 - Divieti speciali
- Art. 52 - Riti funebri
- Art. 53 - Epigrafi, lapidi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e sui loculi
- Art. 54 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie
- Art. 55 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 56 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 57 - Sepolture private e sepolture individuali. Concessioni
- Art. 58 - Durata delle concessioni
- Art. 59 - Modalità di concessione
- Art. 60 – Concessioni pregresse
- Art. 61 - Uso delle sepolture private
- Art. 62 - Manutenzione delle sepolture private
- Art. 63 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 64 - Divisione, Subentri
- Art. 65 – Tombe vuote che ritornano a disposizione dell'Unione
- Art. 66 - Restituzione di loculi oggetto di concessione a tempo determinato
- Art. 67 – Rinuncia di concessione cimiteriale di locul perpetui o a tempo determinato
- Art. 68 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua relativi a sepolture private

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 69 - Revoca
- Art. 70 - Decadenza
- Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 72 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- Art. 73 - Accesso al cimitero

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 100 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 101 - Abrogazione di norme

Art. 102 - Cautele

Art. 103 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 104 - Tariffe

Art. 105 - Sanzioni

Art. 106 - Norma finale e di rinvio

Art. 107 - Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

- Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito del territorio dell'Unione, relativi alla Polizia Mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

- Le funzioni di Polizia Mortuaria sono esercitate dall'Unione Terra di Cascine.
- Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile del Servizio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento, come precisato al successivo articolo 102.
- L'Unione cura direttamente, in economia, la gestione e la manutenzione del cimitero e la gestione dei servizi inerenti la Polizia Mortuaria o può affidarne la gestione a terzi attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali individuate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalle disposizioni vigenti in materia, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (ATS).

Articolo 3 - Responsabilità

- L'Unione esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano all'Unione.
- L'Unione cura che, all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità alcuna per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- Chiunque cagioni danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

4. I soggetti privati che operino all'interno dei cimiteri sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri delle persone decedute in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico ed il trasporto di salme o cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) l'inumazione in campo comune, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché tale condizione sia dichiarata dai Servizi Sociali dell'Unione e la persona sia deceduta nel Comune o fosse in esso residente al momento del decesso;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere sia a carico del gestore del cimitero;
 - f) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto d);
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - i) la cassa, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero comunale per le salme di persone non abbienti o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei Servizi Sociali dell'Unione e secondo quanto specificato al successivo articolo 10, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
 - l) la cassa, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nel cimitero comunale per salme di persone di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta dell'Unione.
4. L'Unione con proprio atto di indirizzo o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Ente.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico, nell'ufficio cimiteriale e/o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenzza o di revoca della concessione;

- g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Attività di medicina necroscopica - Depositi di osservazione ed obitori

1. Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) garantiscono funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa, in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Provvedono al riscontro diagnostico per accertare le cause di morte in soggetti giunti cadaveri in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o, comunque, deceduti al di fuori dell'ospedale. L'accertamento della realtà della morte viene effettuato dal medico necroscopo individuato tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, inclusi i medici di medicina generale.
2. L'Unione provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi, di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 285/1990, sono assicurati attraverso appositi accordi con le strutture sanitarie aventi i requisiti di legge.
3. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che abbia richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona morta in seguito ad incidente nella pubblica via o in luogo pubblico o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
6. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
8. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III

Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte. La salma, se il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o se vi sia un'espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, può essere trasportata, per l'osservazione, presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.

2. Alla richiesta è necessario allegare un certificato rilasciato dal medico curante o da un medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso, che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e che il trasporto possa avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire deponendo la salma in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e non siano di pregiudizio alla salute pubblica. Dopo l'accertamento della morte, la salma è definita cadavere.
3. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990 ed al successivo articolo 9.
4. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
5. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola; se destinato all'inumazione, il cadavere dovrà essere rivestito con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi, il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. Il feretro ed il suo confezionamento devono rispondere a quanto disposto dalle norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali della Regione Lombardia.
2. In particolare, devono essere accertate la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. La chiusura del feretro e le verifiche di cui al comma 2 ed al successivo articolo 9 sono effettuate dall'addetto al trasporto di cadavere, che agisce in veste di incaricato di pubblico servizio.
4. Per i trasporti all'estero, le funzioni di verifica di cui al comma 2 ed al successivo articolo 9 sono svolte dal personale sanitario dell'ATS competente del luogo in cui si trova il cadavere.
5. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'ATS.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura o, comunque, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ATS o suo incaricato.
3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

4. La regolarità della cassa ed il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.
5. Per le inumazioni, non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
6. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussista l'obbligo della duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fessure di idonee dimensioni nella parte superiore, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ATS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco, e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
8. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
9. Per la cremazione, è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
10. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.
11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione dell'impresa costruttrice.
12. È consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di casse

1. L'Unione fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione o per la cremazione di cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o fossero in esso residenti al momento del decesso. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile del servizio competente, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV **Trasporti funebri**

Articolo 12 – Modalità, orari e percorso del trasporto

1. Gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono autorizzati dal Sindaco o suo delegato
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma o del cadavere dal luogo di decesso o di rinvenimento, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il trasferimento al luogo di onoranze, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero, al crematorio o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali ceremonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Nella nozione di trasporto di salma sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.
5. Nella nozione di trasporto di cadavere sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Articolo 13 - Trasporti funebri

1. Nel territorio dell'Unione, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo articolo 104.

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche, ossa umane o ceneri sono soggetti ad autorizzazione secondo la normativa nazionale vigente.
2. I trasporti di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dall'Unione in cui è avvenuto il decesso.
3. L'autorizzazione al trasporto, unico provvedimento con il quale prevedere tutti i trasferimenti (abitazione, luogo di onoranze, cimitero, ecc.), deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere, deve essere effettuato con autofunebre, con l'utilizzo di personale adeguato sia in termini numerici che per conoscenza delle modalità regolamentari e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

4. La vigilanza sui trasporti funebri spetta all'Unione, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.
5. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9 ed alle disposizioni vigenti in materia.
6. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare:
 - a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
7. A conclusione delle verifiche sopradette, lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica, compilando e sottoscrivendo apposita attestazione.
8. Poiché l'attività sopradescritta viene attribuita, dalla legge regionale, direttamente, alle imprese che esercitano attività funebre e che siano dotate di specifica autorizzazione dell'Unione la stessa non necessita di delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti necessari.
9. In caso di trasporto di salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti, previa apposita attestazione del medico curante o comunque appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, la salma è riposta in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Del trasporto, effettuato a mezzo di idonea autofunebre, sulla quale sono adottati opportuni accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno, è data preventiva comunicazione, da parte dell'impresa funebre incaricata, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello del Comune cui è destinata la salma, all'ATS competente per il luogo di destinazione della salma, nonché al responsabile della struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.
10. Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.
11. Per il trasporto di resti mortali, intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione, che non presentino parti molli, si deve utilizzare un contenitore di materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficienti in relazione al peso trasportato, riportante, all'esterno, nome e data di morte del defunto. Il trasporto, se fuori dal cimitero, deve essere accompagnato dal documento di autorizzazione al trasporto sopraccitata. Per il trasporto, fuori dal cimitero, di resti mortali con parti molli o, comunque, in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico - sanitarie, il contenitore viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale.
12. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
13. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal Responsabile di servizio del Comune di decesso.

14. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
15. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
16. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo articolo 19 deve restare in consegna al vettore.
17. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme al deposito di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, o all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo e simili, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo, ovvero per consegna ad Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, prodotti abortivi, resti mortali, parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse, il Comune deve darne immediatamente informazione all'Agenzia di Tutela della Salute dove è avvenuto il decesso ed il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS prescriverà le norme relative al periodo di osservazione, alle necessarie misure cautelative, al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché la salma sia trasportata al deposito di osservazione di cui all'articolo 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vietи nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di un feretro in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS o di personale tecnico da lui delegato, relativa alla verifica di cui all'articolo 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sulla cassa.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse, l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e di cui all'articolo 18 del presente Regolamento.
7. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo caso, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Il trasporto di cadavere da e per l'estero, per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, è autorizzato dal Sindaco del luogo del decesso e deve essere accompagnato dal passaporto mortuario, redatto in lingua italiana e in un'altra lingua fra le più usate (ad es., francese) e contenente le generalità e la data di morte del defunto. E' necessario allegare alla richiesta: estratto dell'atto di morte, autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale dello Stato Civile, attestazione di chiusura del feretro ad opera dell'addetto dell'agenzia di onoranze funebri in veste di incaricato di pubblico servizio.
3. Per i trasporti all'estero verso Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, in aggiunta alla documentazione sopra descritta, occorrerà allegare il nulla osta dell'Autorità Consolare o Diplomatica dello Stato in cui il cadavere va sepolto. Va informato il Prefetto della Provincia di frontiera.
4. Le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 sono rilasciate dal soggetto competente, come individuato dalla normativa, nazionale e regionale, vigente.
5. Il trasporto di cadaveri da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con Regio Decreto 16 giugno 1938, n. 1055.
6. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali.

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa, nazionale e regionale, vigente.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante prenome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 46.

Articolo 22 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse

1. Le Autofunebri destinate al trasporto su strada dei cadaveri e le rimesse devono possedere i requisiti di idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di cui all'art. 37 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6.

TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I

Cimiteri

Articolo 23 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, l'Unione Terra di Cascine provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali, siti rispettivamente:

Territorio di Castelverde:

Cimitero comunale – Castelverde capoluogo - via Cimitero
Cimitero comunale – frazione Costa S. Abramo – via Redenzione
Cimitero comunale – frazione di San Martino in Beliseto – SP ex SS n. Bergamasca 498
Cimitero comunale – frazione di Marzalengo – SP ex SS Bergamasca n. 498
Cimitero comunale – frazione di Castelnuovo del Zappa – Via Verdi

Territorio di Pozzaglio ed Uniti

Cimitero comunale - Pozzaglio ed Uniti – via Luigi Ruggeri
Cimitero comunale - Casalsigone – via Ripa
Cimitero comunale - Castelnuovo Gherardi – Via Guglielmo Marconi

Articolo 24 - Disposizioni generali e vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di cui all'art. 75, comma 6, lett. b) e c), della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e di cui agli artt. 27 e 28 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano all'Unione, che li espleta mediante il personale comunale, avvalendosi dell'ATS competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come alla custodia ed agli altri servizi cimiteriali, l'Unione provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dalle disposizioni vigenti in materia.
4. Competono esclusivamente all'Unione le funzioni relative alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, nonché le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, nei cimiteri comunali è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale, destinati alla sepoltura dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone professanti un culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.
4. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate, salvo specifica richiesta, avanzata dall'interessato o dai familiari, tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme e le ceneri di persone:
 - a) decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) ovunque decedute ma aventi nel comune stesso, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) aventi il coniuge o parenti sino al 2° grado, in linea retta ed in linea collaterale, residenti nel Comune o sepolti in un cimitero del Comune;
 - d) già residenti che, al momento della morte, avessero stabilito la propria residenza presso strutture socio-sanitarie situate fuori Comune;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 26, comma 2, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. La sepoltura, nei casi di cui ai commi 1 e 2, avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dall'Unione.

Articolo 27 - Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria

1. In almeno un cimitero dei territori di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti sono presenti un ossario e un cinerario comuni per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematori. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
3. In almeno un cimitero dei territori di Castelverde e di Pozzaglio ed Uniti è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero nella quale disperdere le ceneri.

Capo II

Disposizioni generali e Piano regolatore cimiteriale

Articolo 28 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata decennale.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi e con gli spazi disponibili, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, per famiglie e per collettività, a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 30.
4. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale

1. Il Piano regolatore cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni successivi all'approvazione del Piano stesso, tenuto conto degli obblighi previsti dal precedente articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
2. Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA).
3. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli elementi che devono essere considerati per la redazione del Piano regolatore cimiteriale sono:
 - a) *l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;*

- b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nelle disposizioni vigenti e della realizzazione di loculi aerati;
- e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni normative vigenti.

5. All'interno del Piano cimiteriale è prevista un'area per l'imumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
6. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 5 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
7. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - l) locali per il personale di custodia;
 - m) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
8. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
9. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
10. Il Piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
11. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

12. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 30 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri, e per il livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione
5. Ogni cadavere destinato all'imumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Le misure delle fosse e la loro ampiezza, la divisione in riquadri, il loro numero, la loro tipologia e struttura per adulti, per bambini di età inferiore a dieci anni, per i nati morti e i prodotti abortivi, per le parti anatomiche riconoscibili, la profondità delle fosse, la distanza delle fosse l'una dall'altra, l'ordine d'impiego delle stesse e le caratteristiche delle casse per l'imumazione sono stabiliti nei limiti di cui all'art. 68 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990 e di cui all'art. 15 del R.R. n. 6/2004.
7. Nei reparti speciali previsti, dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990 e dall'articolo 26 del presente Regolamento, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico e per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita l'imumazione del cadavere avvolto, unicamente, in un lenzuolo di cotone.
8. Nei casi di cui al comma 7, per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, laddove stabilito, la duplice cassa di legno e zinco o il dispositivo meglio conosciuto come "barriera".

Articolo 31 - Cippi, lapidi sepolcrali ed ornamenti varie

1. Nei campi comuni di inumazione, ogni fossa è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, costituito da materiale resistente all'azione disaggregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide o lastra sepolcrale in pietra o marmo.

4. Le lapidi e lastre sepolcrali, i copritomba ed altre ornamenti simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:
 - lastra di marmo orizzontale: adulti cm. 170x70; bambini di età inferiore ai dieci anni cm. 130x40;
 - lapide verticale: adulti cm. 60x60; bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 30x40.
5. Ogni lapide verticale dovrà avere un basamento delle seguenti dimensioni: adulti cm. 66x30; bambini di età inferiore ai dieci anni cm. 36x30.
6. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome ed all'età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed, eventualmente, al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
7. Nei primi sei mesi dalla sepoltura, è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.
8. Al momento della posa definitiva del monumento lapideo, si dovrà tenere conto che la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, sia pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fosse di adulti ed a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
9. La posa in opera delle lapidi può essere eseguita dall'impresa incaricata dal Comune, dietro pagamento delle tariffe predeterminate con apposito atto dal Comune stesso, o da impresa privata appositamente autorizzata.
10. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba e di altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.
11. In caso di esumazione, il monumento lapideo dovrà essere rimosso a cura e spese dei familiari del defunto.
12. L'installazione dei sopraccitati monumenti lapidei, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico, interamente, ai richiedenti o loro aenti causa.
13. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.
È vietato posare del ghiaino intorno alla tomba in campi comuni.
14. E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti dalle tombe, salvo specifica autorizzazione comunale.
15. Il servizio di Polizia Mortuaria potrà, d'ufficio, disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
16. Nel caso di inadempienza circa il materiale, il colore delle lapidi e della posa in opera delle lastre sepolcrali, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente, a norma di legge.

Articolo 32 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie o contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in opere murarie - loculi, cripte, nicchie, forni, tombe di famiglia - costruite dall'Amministrazione o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
5. Le cellette ossario individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,70.
6. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
7. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
8. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione, in relazione alla capienza, di una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
9. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. n. 285/1990, oltre a quanto previsto all'art. 16 del R.R. n. 6/2004.
10. Ogni loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da una lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di Polizia Mortuaria.
11. Il Comune fornisce la lapide, le borchie (dove necessarie) ed il cavo luce per la lampada sarà a carico del concessionario verificare che il marmista al momento della posa adotti tutti i sistemi di sicurezza per il fissaggio compresa la staffatura agli angoli. Sarà responsabilità del concessionario qualsiasi danno arrecato a cose o persone dovuto alla cattiva esecuzione del fissaggio della lapide
12. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 13 per cm. 13 per cm. 30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 13 a condizione che, nella richiesta di autorizzazione, il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare l'Unione da ogni responsabilità, civile e penale, in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.
13. In ogni caso, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi, ad eccezione del periodo necessario per l'installazione della stessa.
14. E' consentita la tumulazione di feretri in loculi preesistenti alla data del 11/02/2005, senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro, ove ciò avvenga nel pieno rispetto di quanto prescritto all'art. 16, comma 8, del R.R. n. 6/2004, oltre che per ciò che attiene le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

15. La bonifica del loculo, in caso di perdita liquidi, deve essere effettuata dal concessionario e/o dagli eredi a proprie spese, nei tempi previsti nella comunicazione. Nel caso di inadempienza, il lavoro verrà eseguito dall'Unione, con rivalsa nei confronti del concessionario e/o degli eredi.

Articolo 33 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 285/1990, previo versamento, a titolo di deposito cauzionale, di un importo pari alla tariffa per la concessione di un loculo individuale. Il deposito provvisorio è, inoltre, soggetto alla corresponsione della tariffa prevista per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - In caso di indisponibilità momentanea di loculi nel camposanto prescelto
 - per coloro che richiedano l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità/usabilità;
 - per coloro che debbano effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - per coloro che abbiano presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, e detta sepoltura non sia ancora disponibile.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, che autorizza la tumulazione provvisoria limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non sia superiore a 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 36 mesi, salvo il caso di cui al comma 2, lettera c).
4. La tumulazione definitiva dovrà avvenire o al momento della disponibilità di loculi comunali o, per le sepolture private, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di agibilità.
5. Al momento della tumulazione definitiva, il Comune provvede al rimborso della somma versata a titolo di deposito, detratto l'importo corrispondente al periodo di utilizzo in ragione d'anno.
6. Nel caso di stabilizzazione nello stesso loculo, la tumulazione da provvisoria diverrà definitiva con l'emissione dell'atto di concessione.
7. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare il feretro in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
8. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
9. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti ossei, di urne cinerarie e di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Articolo 34 - Tumulazione in soprattassa

1. E' possibile inserire in soprattassa, all'interno delle tombe e fino alla capienza delle stesse: uno o più contenitori di resti mortali non scheletrizzati, una o più cassette di resti

ossei, una o più urne cinerarie, uno o più contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ed un solo feretro.

2. L'importo della soprattassa viene determinato, caso per caso, secondo criteri indicati nell'apposito atto.
3. L'inserimento di feretro, contenitori di resti mortali non scheletrizzati, cassette di resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è possibile alle seguenti condizioni:
 - permanenza nel sepolcro dei defunti o del defunto, anche ridotti in resti mortali o urne cinerarie, titolari di concessione;
 - presenza nel sepolcro dello spazio necessario;
 - rispetto di quanto prescritto dall'art. 16, comma 8, del R.R. n. 6/2004.
4. La tumulazione in soprattassa di feretro è consentita, unicamente, nel caso in cui la concessione originaria abbia una durata residua pari ad almeno 20 anni.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo 10 anni dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati dopo il primo decennio, per il periodo di 5 anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si potrà ridurre a 2 anni.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
5. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato, si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.
6. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa, nel campo indecomposti, in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per i resti mortali da renumare, si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
8. È compito esclusivo degli operatori che eseguono l'esumazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato.
9. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio dell'Unione e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

10. Annualmente, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
11. L'informazione relativa alle scadenze ed all'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria verrà data in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, affiggendo idonei avvisi all'ingresso dei cimiteri, ed anche collocando, con congruo anticipo, appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.
12. Le esumazioni si effettueranno in date stabiliti dall'ufficio e saranno comunicate ai congiunti, che potranno assistere alle operazioni.
13. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva inumazione di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal precedente comma 2.

Articolo 36 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di un feretro è straordinaria qualora venga richiesta prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione.
2. L'esumazione straordinaria dei feretri inumati può essere eseguita, prima del termine ordinario decennale di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, su richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o in altro cimitero o per cremazione.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando sia accertato che si tratti di feretro di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'ATS, salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS.
6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
7. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione sono a carico di chi le abbia richieste o disposte.
8. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto, né è possibile traslare il feretro in altro campo di inumazione.

Articolo 37 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni ed essi desiderino spostare il feretro per dare allo stesso una diversa sepoltura in altro Comune, per cremarlo oppure per trasferirlo in cappella di famiglia o in tumulo o, ancora, per trasferirlo da cappella di famiglia o tumulo a loculo;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il defunto.
4. Ogni anno, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.
5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
6. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali, se completamente mineralizzati, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non si è provveduto al versamento della tariffa, i resti mortali saranno collocati in ossario comune.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto, o all'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione nel campo indecomposti è stabilito in 5 anni. Detto periodo si potrà ridurre a 2 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.
12. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratti di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
13. Gli oneri derivanti dalle operazioni di estumulazione sono a carico di chi le abbia richieste o disposte.

Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista. È posto a carico di familiari anche il costo dello smaltimento dei rifiuti speciali.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 39 - Ispettori sanitari

1. Le esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria che richiedano la presenza di personale dell'ATS.

Articolo 40 - Traslazioni

1. Per traslazione si intende il trasferimento di feretro, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune.
2. Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di feretro, resti mortali o ceneri all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune o in un cimitero fuori Comune, non sussistono limiti di tempo e non si darà luogo ad alcun rimborso, fatta salva la disciplina della rinuncia a concessione cimiteriale prevista dall'art. 68 del presente Regolamento.
3. Salvi i casi di traslazione previsti dal presente Regolamento e di tumulazione in soprattassa di cui all'articolo 34, non è consentita:
 - a) la traslazione di feretro fra loculi posti all'interno dello stesso cimitero;
 - b) la traslazione di resti mortali fra cellette ossario poste all'interno dello stesso cimitero;
 - c) la traslazione di ceneri fra nicchie cinerarie poste all'interno dello stesso cimitero;
 - d) la traslazione di resti mortali o ceneri da celletta ossario o nicchia cineraria a loculo posti all'interno dello stesso cimitero.

Articolo 41 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in altra sepoltura, da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe avuti in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un altro feretro. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome del defunto.

Articolo 42 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni, nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dall'Unione e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 43 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostrì, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà dell'Unione, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangano a disposizione dell'Unione dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate, gratuitamente, a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che fossero collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dall'Unione all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Articolo 44 – Crematorio

1. L'Unione, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 45 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di una salma è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge superstite, anche se separato, o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile (ascendenti, discendenti e collaterali entro il sesto grado) e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questo inoltra, immediatamente, il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti, per i minori e per le persone interdette.
3. L'autorizzazione alla cremazione da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni sopra indicate ed, in particolare, dietro presentazione dei seguenti documenti:
- a) originale o copia autentica di disposizione testamentaria o estratto legale di disposizione testamentaria, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che, al momento del decesso, risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano, tra i propri fini, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge, anche se separato, e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo, anche con atti separati. Per i minori e per le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, redatto dal Medico curante o dal Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non fosse portatore di stimolatore cardiaco;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria;
 - f) per gli stranieri, la dichiarazione della loro autorità attestante le norme applicabili e le modalità di rilascio dell'autorizzazione.
4. All'Unione compete autorizzare la cremazione delle persone decedute nel territorio dello stesso o qui sepolti.
5. Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza

del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

6. E' possibile pervenire alla cremazione dei cadaveri, dei resti ossei e dei resti mortali anche non completamente scheletrizzati (mummificazione, saponificazione, corificazione); per questi ultimi, purché sia decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. In tali casi, l'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune di sepoltura.
7. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui alle disposizioni vigenti. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ATS, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.
8. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di specifico avviso.

Articolo 46 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare, all'esterno, l'indicazione del nome del defunto e della data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, in cinerario comune o, in soprattassa e nei limiti previsti dall'articolo 35, in loculo già oggetto di concessione.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato da chi ha preso in consegna l'urna all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 47 - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità, nei luoghi e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle disposizioni regionali vigenti.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto o dei suoi familiari espressa con le seguenti modalità:
 - a) in presenza di una disposizione testamentaria in tal senso;

- b) attraverso l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciuta avente, tra i propri fini statutari, quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in cui l'associato chieda, espressamente, la dispersione delle ceneri;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la manifestazione di volontà del coniuge superstite, anche se separato, o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile (ascendenti, discendenti e collaterali entro il sesto grado) e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questo inoltra, immediatamente, il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:
- a) l'indicazione del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
4. Qualora il defunto non abbia indicato il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel Giardino delle Rimembranze.
5. È consentita la dispersione di ceneri già tumulate con le stesse modalità previste nel comma precedente e con autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero ove sono custodite le ceneri.
6. La dispersione, vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è invece consentita:
- a) in aree interne ai cimiteri, appositamente destinate ed individuate;
 - b) in natura (mari, laghi, fiumi), nei limiti previsti dalle norme, nei tratti liberi da manufatti o da natanti e ad oltre 200 metri da centri abitati o da qualsiasi insediamento;
 - c) in aree private, all'aperto, con il consenso del proprietario dell'area e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
7. La dispersione viene eseguita, nel rispetto della volontà del defunto, dal coniuge, da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale delle imprese che esercitano l'attività funebre autorizzato dal Comune.
8. Se il defunto non ha manifestato la volontà di far disperdere le proprie ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
9. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 7 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; il documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

Articolo 48 - Affidamento familiare delle urne cinerarie

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o, nel caso di ceneri già tumulate, del Comune dove sono sepolte.

2. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge superstito o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
5. I soggetti di cui al comma 2 presentano, al Comune dove è avvenuto il decesso o, nel caso di ceneri già tumulate, al Comune dove sono sepolte, il documento, predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale, dal quale risultino le generalità e la residenza di chi prende in consegna l'urna. Tale documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune di decesso, una dal responsabile del crematorio, una dall'affidatario dell'urna.
6. Dalla richiesta dovranno risultare:
 - a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
 - b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
 - c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali, e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - a trasferire l'urna presso un cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
7. L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.
8. Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285.
9. In caso di decesso dell'affidatario, gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al cimitero.
10. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
11. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
12. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro, contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.
13. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 49 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

1. I cimiteri comunali sono aperti al pubblico negli orari resi noti mediante avvisi affissi presso i cimiteri stessi. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.
2. Laddove sia stato possibile installare gli appositi strumenti tecnici, l'avviso di chiusura viene dato, mediante segnale acustico, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 50 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare e circolare che a piedi, mentre è vietato l'ingresso di biciclette, velocipedi diversi, motocicli e veicoli non autorizzati.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che siano accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - c) a coloro che intendano svolgere, all'interno del cimitero, attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso di mezzi mobili anche motorizzati, ma soltanto ai portatori di handicap ovvero per motivi di salute od età, con autorizzazione rilasciata dall'addetto al cimitero o dalla Polizia Locale, da esporre sul mezzo.

Articolo 51 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, diffondere musica senza preventiva autorizzazione;
 - b) entrare con biciclette, velocipedi diversi, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere, dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare fango o neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero lapidi senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare o danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi, sui manufatti o sui muri, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli;
 - h) disturbare, in qualsiasi modo, i visitatori, specie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere, da vicino, alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - o) impossessarsi, per un uso esclusivo, di materiali ed attrezzi per le pulizie messe a disposizione dal Comune nei vari punti prestabili;
 - p) portare o depositare arredi in qualsiasi luogo;
 - q) esercitare qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 52 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 53 - Epigrafi, lapidi, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni e sui loculi

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci ed ornamentazioni simili, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 31 del presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 102 del presente Regolamento.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
7. Nel caso di tumulazioni in loculi, le lapidi dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dall'articolo 32 del presente Regolamento.
8. Per evitare eventuali danni, a persone o a cose, a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare, ad ogni lapide, staffe laterali di sostegno, qualora non siano già installate. Il Comune fornisce la lapide, le borchie, ove necessarie, ed il cavo luce per la lampada, mentre sarà a carico del concessionario verificare che il marmista, al momento della posa, adotti tutti i sistemi di sicurezza per il fissaggio, compresa la staffatura agli angoli. Sarà in capo al concessionario la responsabilità per qualsiasi danno, arrecato a cose o persone, dovuto alla cattiva esecuzione del fissaggio della lapide.

Articolo 54 - Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

1. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 55 - Fiori e piante ornamentali

1. E' consentito, ai familiari dei defunti, deporre sulle sepolture fiori recisi, nonché corone e ghirlande in numero non superiore a due, ovvero coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, non arrechino danni alle strutture cimiteriali e non superino l'altezza delle lapidi o del cippo.
2. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio comunale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
3. E' vietato coltivare qualsiasi pianta, fiore o arbusto dietro alle sepolture a terra. E', altresì, vietato depositare, dietro le lapidi nei campi comuni, vasi, oggetti ed attrezzi. In caso contrario, gli stessi verranno rimossi direttamente, senza alcun preavviso.
4. In tutti i cimiteri, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 56 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti, d'ufficio, i monumenti, le lapidi, i copritomba ed altri ornamenti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero, previa verifica del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e simili che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura dell'Unione e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate, coattivamente, a norma di legge.
5. Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti all'articolo 43, in quanto applicabili.

TITOLO III
CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 57 - Sepolture private e sepolture individuali. Concessioni

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche o ad enti morali, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel presente Regolamento, per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione, per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano regolatore del cimitero. Devono, in ogni caso, essere rispettate le prescrizioni recate dalle norme edilizie generali e quelle riportate nel titolo abilitativo, nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. n. 285/1990. I concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare quanto prescritto dal comma 9 dell'art. 16 del R.R. n. 6/2004, quando intendano effettuare le tumulazioni di feretri in loculi preesistenti alla data del 11/02/2005, privi di uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali: loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie;
 - b) sepolture private per famiglie e collettività, od anche individuali, se, in quest'ultimo caso, già esistenti: tumuli ipogei (tumuli per tombe di famiglia ipogee multiple, tumuli per tombe a sterro singole o doppie) e cappelle familiari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente, per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;

- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- d) le generalità dei defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 58 - Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni previste dall'articolo 58 sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 25 del R.R. 9 novembre 2004, n. 6.
2. Le durate delle concessioni sono le seguenti:
 - a) 99 anni, salvo rinnovo pe le aree per la costruzione di cappella di famiglia e di tombe a sterro per un minimo di due salme;
 - b) 30 anni per i loculi singoli per salma, per le cellette per resti mortali e per ceneri con possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni. Nel caso in cui le cellette per ceneri vengano concessionate in occasione del funerale, in questo caso è possibile concessionarle per 60 anni;
 - c) 60 anni per i loculi doppi. Il loculo doppio può essere concesso in vista del futuro affiancamento di persona designata dal concessionario all'atto della concessione.
3. La concessione di loculi per salma può effettuarsi solo in occasione di un funerale e/o per traslazione nei limiti consentiti dall'articolo 33 mentre la concessione di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri.
La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi.
La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri per farne oggetto di lucro o di speculazione. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo.
4. Le concessioni avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto in concomitanza alla tumulazione. Nel caso di tumulazione provvisoria nel medesimo loculo la concessione avrà decorrenza dalla data di tumulazione

Articolo 59 - Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale di cui all'articolo 58, comma 4, lettera a), può concedersi solo in presenza:
 - a) del ferretro o delle ceneri da tumularvi, per i loculi;
 - b) dei resti o delle ceneri da tumularvi, per le cellette ossario;
 - c) delle ceneri da tumularvi, per le nicchie per urne cinerarie.
2. E' esclusa qualunque forma di prenotazione delle sepolture individuali di cui al primo comma.
3. Nei comparti esistenti l'assegnazione avviene secondo la disponibilità dei loculi, osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione. Per i nuovi comparti verrà indicata la modalità di assegnazione mediante apposito atto

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura privata, per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'articolo 57, comma 3, lettera b), è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando, come criterio di priorità, la presenza di uno o più feretri da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà all'Unione di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora, per qualsiasi ragione, la concessione non abbia luogo, l'Unione è tenuta solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 60 - Concessioni pregresse

Per i loculi concessionati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà possibile a richiesta del concessionario e/o eredi chiedere rinnovo per ulteriori 10 anni dietro pagamento concessorio previsti al momento del rinnovo a partire dalla data di scadenza
 Per i loculi doppi concessionati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sarà possibile all'atto di decadenza della concessione, a richiesta del concessionario e/o eredi, chiedere il rinnovo fino al compimento dei 60 anni a partire dalla data di tumulazione della prima salma

Per le tombe a sterro (tumuli) già concessionati per una durata inferiore a 99 anni sarà possibile a richiesta del concessionario e/o eredi di portali tali concessioni a scadenza novantanovennale

Articolo 61 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo 60, il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero, in caso di concessione ad enti, alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione e regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, eccetera), in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione o in atto successivo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 ed ai sensi degli articoli da 74 a 78 del Codice Civile, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - a) dai parenti, in linea retta ed in linea collaterale e dagli affini fino al quarto grado;
 - b) dal coniuge;
 - c) dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, pagando una soprattassa il cui importo viene determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. n. 445/2000 da presentare al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

5. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati, di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata.
6. In base all'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è consentita anche la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito, in vita, particolari benemerenze (ad esempio, l'erede testamentario) nei confronti del concessionario, pagando una soprattassa il cui importo viene determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
7. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
8. Per le tombe già concessionate, sarà possibile seppellire anche salme di persone non appartenenti alla famiglia, purché il concessionario e/o l'erede di esso dichiari, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'esistenza di particolari vincoli di amicizia, con pagamento di una soprattassa pari al 100% del costo di un loculo di seconda fila.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione da uno dei vincoli o in uno dei modi sopra individuati.
10. In ogni caso, il diritto di uso delle sepolture private si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
11. Con la concessione, l'Unione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi *more uxorio*, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.
13. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone le quali, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
14. Al fine dell'applicazione del presente Regolamento, la condizione di convivenza di cui ai precedenti commi ed agli artt. 24 comma 1, e 27, comma 1, del Regolamento Regionale n. 6/2004, è verificata sulla base delle risultanze dell'Anagrafe della Popolazione Residente, congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.
15. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può, in ogni tempo, modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
16. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata, detta concessione è nulla di diritto.

Articolo 62 - Manutenzione delle sepolture private

1. La cura e la manutenzione delle sepolture private e delle aree spettano ai concessionari e/o agli eredi.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento, ordinario o straordinario, necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro ed all'area concessonata, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Sarà cura degli interessati procurarsi le eventuali autorizzazioni edilizie e, se del caso, della Soprintendenza. Le spese relative sono a carico dei concessionari e/o degli eredi.

Articolo 63 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Nel caso di concessione in uso di aree per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione, per famiglie e collettività, i concessionari hanno l'obbligo di richiedere, entro tre anni dalla data di concessione dell'area, l'autorizzazione edilizia rilasciata dal competente ufficio comunale ed i lavori di costruzione dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data dell'autorizzazione o i lavori non terminino entro tre anni dalla data di inizio, il privato concessionario dell'area decade, ai sensi dell'articolo 71 del presente Regolamento, dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. La somma versata all'atto della concessione sarà trattenuta dall'Unione.
2. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione, per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'articolo 71 ed alla esecuzione delle relative opere entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo, il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
4. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 64 - Divisione, Subentri

1. Più persone fisiche possono richiedere all'Unione una concessione, indicando la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa può essere sottoscritta, congiuntamente, da tutti i richiedenti aventi titolo oppure può essere formulata, separatamente, da ciascuno di essi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la propria irrevocabile rinuncia, personale o per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Polizia Mortuaria, anche utilizzando, se presenti, sistemi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disposizione della concessione, ma, esclusivamente, esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti dell'Unione.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 61 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di Polizia Mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo, contestualmente, la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 61, le quali assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, l'Unione provvede d'ufficio, individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione, è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
10. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi dell'articolo 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni, se a tumulazione, l'Unione provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 65 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Qualora venga liberato un loculo in quanto le salme e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 66 Restituzione dei loculi oggetto di concessione a tempo determinato

Qualora venga riconsegnato al Comune un loculo concesso a tempo determinato anche conseguente a semplice traslazione non si dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 67 - Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il loculo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

Articolo 68 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua relativi a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area. Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto completo al concessionario è riconosciuto il rimborso di una somma pari al 70% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area. Se il manufatto è stato costruito dal Comune al concessionario verrà rimborsata una somma pari al 25% della tariffa pagata al momento della concessione.

Alla restituzione dei rimborsi previsti nel comma precedente si provvederà al momento della riassegnazione dell'area.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 69 - Revoca

1. Per revoca di concessione cimiteriale si intende l'atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità.
2. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno dell'Unione e non sia possibile provvedere, tempestivamente, all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
3. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6, le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero.

5. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 70 - Decadenza

1. Per decadenza di concessione cimiteriale si intende l'atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario.
2. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dal decesso, dalla cremazione, dalla esumazione o dalla estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 61;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 62;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) in caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi da 7 a 10;
 - h) in caso di estinzione della famiglia, ai sensi dell'articolo 64, commi 11 e 12.
3. La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti alle lettere e), f) e g) del comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
4. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione dei feretri, resti, ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente, il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 72 – Estinzione

1. Per estinzione di concessione cimiteriale si intende la cessazione della concessione alla naturale scadenza.

2. Le concessioni si estinguono:
 - a) alla naturale scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell'articolo 59, se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto all'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art. 26 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6;
 - c) con il decorso di 20 anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.
3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. Allo scadere del termine, se gli interessati non abbiano preventivamente disposto per la collocazione del feretro, dei resti o delle ceneri, provvede il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I Imprese e lavori privati

Articolo 73 - Accesso al cimitero

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, su qualsiasi tipo di tomba e che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione temporanea, limitata al periodo dell'intervento, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori, potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni, a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ornamentazioni simili, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune.
5. E' fatto divieto, alle imprese, di servirsi delle scale al servizio dei dolenti e delle attrezzature di proprietà comunale.
6. In assenza delle autorizzazioni e dei permessi di cui all'articolo 74 ed in caso di mancato versamento della somma di cui all'articolo 75, comma 3, è, altresì, vietato, allacciarsi alle utenze comunali di acqua e luce.
7. È tassativamente vietato alle imprese svolgere, nel cimitero, azione di accaparramento di lavori o servizi e svolgere attività comunque censurabili o agire in modo scorretto.

8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - Capo VI del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 74 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo dell'Unione, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Tecnico.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere così come dei lavori relativi agli arredi funerari e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui siano stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, fissata con le modalità di cui all'articolo 73, comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua ed energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 76 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Servizio Tecnico, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno e le opere eventualmente danneggiate.
4. I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni, costruzioni, e simili) sono da considerarsi rifiuti speciali ed il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico dell'impresa che esegue i lavori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

Articolo 77 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Tecnico.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, e simili.

Articolo 78 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro, per le imprese autorizzate ad eseguire lavori per conto di privati, è fissato dal Responsabile del Servizio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; in tal caso, i lavori potranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico.

Articolo 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. In occasione della Commemorazione dei defunti, nel periodo da definirsi, annualmente, con apposita comunicazione da predisporvi a cura del Servizio Tecnico, le imprese non potranno, all'interno dei cimiteri, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti o anche solo di lapidi individuali.
2. Nel periodo indicato al comma precedente, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali ed allo smontaggio di armature e ponti.

Articolo 80 - Accesso di fiorai e privati per l'esecuzione di lavori

1. Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire, per proprio conto, i lavori di cui all'articolo precedente, valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese.

Articolo 81 - Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione, da parte del Sindaco, dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture private e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 72 e 74.

Articolo 82 - Obblighi e divieti per il personale comunale in servizio presso i cimiteri

1. Il personale comunale in servizio presso i cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
2. Il personale comunale in servizio presso i cimiteri, oltre all'osservanza degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gussola, è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di imprese;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la mancata osservanza degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli comunque risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale comunale in servizio presso i cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo II

Imprese di pompe funebri

Articolo 83 - Attività funebre - Funzioni - Licenza

- a. Per attività funebre si intende un servizio, le cui modalità di esercizio ed attivazione sono previste dall'art. 74 della L.R. n. 33/2009 e dall'art. 31 e seguenti del R.R. n. 6/2004 e successive modificazioni, che comprende ed assicura, in forma congiunta, le sotto elencate prestazioni, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, in occasione di un funerale;

- c) trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
 - b. Le imprese di pompe funebri, intese quali soggetti esercenti professionalmente l'attività funebre, possono, a richiesta dei dolenti:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri ed i relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
 - c. Le imprese di pompe funebri, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, saranno munite, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 6/2004 e della normativa vigente in materia, della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari, e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di un'adeguata autorimessa, rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004.
 - d. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nazionale e regionale, possono esercitare, nel territorio comunale, in forma congiunta o disgiunta, l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
 - e. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese.
 - f. L'Unione assicura, alla famiglia ed agli aventi titolo, il diritto di scegliere, liberamente, nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente Regolamento.
6. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.
7. Sono funzioni amministrative dell'Unione che, per gli aspetti igienico sanitari, si avvale dell'ATS competente per territorio:
- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Articolo 84 - Obblighi e divieti

- a. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza delle norme vigenti in materia e del presente Regolamento.
- b. Il titolare, il legale rappresentante, il direttore tecnico, gli operatori ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di pompe funebri, operanti nel territorio comunale, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castelverde.
- c. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla tutela della riservatezza e dei dati personali e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

- d. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
- e. Fatte salve le speciali prescrizioni di cui all'art. 33, comma 4, del R.R. n. 6/2004, è fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
 - a) di svolgere l'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;
 - b) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - c) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA

Capo I
Illuminazione elettrica votiva

Articolo 85 - Illuminazione elettrica votiva

1. Sulle fosse ad illuminazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi, delle cellette ossario e nicchie cinerarie è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dall'Unione od appaltato ad impresa privata.

Articolo 86 - Richiesta del servizio

Il servizio di illuminazione elettrica votiva, comprensivo dell'allacciamento e dell'abbonamento, dev'essere richiesto agli uffici comunali che, in caso di gestione in appalto, inoltreranno la richiesta all'impresa appaltatrice.

Articolo 87 - Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso o su espressa istanza degli interessati, di anno in anno, salvo disdetta da inviare, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo dell'abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Articolo 88 - Tariffe

1. Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento al servizio di illuminazione elettrica votiva sono determinate, annualmente, con deliberazione di Giunta dell'Unione in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.
2. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e sostituzione della lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.
3. Il prezzo dell'abbonamento è annuale.
4. Per il primo impianto e nel caso di disdetta il prezzo dell'abbonamento sarà frazionato con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'allaccio o alla disdetta.

Articolo 89 - Revisione canone

1. Nel caso in cui il servizio di illuminazione elettrica votiva sia appaltato, l'impresa appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

2. Le categorie d'incidenza dei costi, ai fini revisionali, sono:
 - a) Per il canone di abbonamento:

a1) Energia elettrica	60%
a2) Manodopera	20%
a3) Materiali impiegati	20%
 - b) Per il canone di allacciamento:

b1) Manodopera	70%
b2) Materiali impiegati	-----
b3) Altre spese	30%
- 3 I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati, rispettivamente, dal decreto C.I.P. - Comitato Interministeriale dei Prezzi e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico.
4. Per i materiali impiegati per le altre spese, l'impresa appaltatrice fornirà la relativa documentazione atta a dimostrare l'aumento richiesto.
5. Non è ammessa revisione per contratti di appalto annuali.
6. Per i contratti di appalto pluriennali, la revisione scatterà al secondo anno, per la percentuale eccedente il 10%, ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile.
7. Per gli anni successivi, all'impresa appaltatrice spetterà l'intera percentuale di aumento dei costi.
8. La Giunta dell'Unione, eseguita la verifica della documentazione presentata ai fini revisionali, con apposito atto deliberativo, approverà le nuove tariffe. Copia dell'atto deliberativo dovrà essere trasmesso all'impresa appaltatrice.

Articolo 90 - Modalità di versamento

1. Qualora il servizio illuminazione elettrica votiva sia gestito in economia, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria dell'Unione, nel caso in cui l'intestatario sia residente nel territorio dell'Unione, oppure tramite bollettino postale, in caso di intestatario non residente. Se appaltato, il pagamento sarà effettuato, direttamente, all'impresa appaltatrice.
2. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti, unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate a seguito di invio, da parte del Comune, a mezzo del servizio postale, della fattura agli intestatari residenti o della fattura unitamente al bollettino postale agli intestatari non residenti, ovvero del bollettino postale già predisposto, unitamente alla fattura, dall'impresa appaltatrice.
3. Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'ufficio comunale preposto od all'impresa appaltatrice del servizio.
4. Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell'Unione o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Articolo 91 - Inadempienze

1. Trascorso il termine utile indicato sulla fattura, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, l'Unione o l'impresa appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche rimuovere l'impianto, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
2. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto, per danni causati all'impianto o per morosità, sarà accordata dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Articolo 92 - Esecuzione impianto

1. Con riferimento ai loculi, fosse e tumuli, gli impianti sono eseguiti, esclusivamente, dall'Unione o dall'impresa appaltatrice. L'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della condutture di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita la lampadina elettrica, di voltaggio uniforme, ed il collegamento dei conduttori con apparecchio illuminante.
3. Per le cappelle di famiglia, l'Unione fornisce l'energia elettrica nel punto esterno più idoneo e, comunque, nelle immediate vicinanze dell'ingresso della cappella.
- 4 Sono a carico dei titolari delle cappelle la posa e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'impianto interno di collegamento fra il punto di fornitura e la lampada.

Articolo 93 - Modifiche agli impianti

1. Per qualunque modifica richiesta con riferimento ad un impianto esistente, le spese saranno a carico dell'abbonato e determinate dall'accettazione del preventivo approvato e sottoscritto prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 94 - Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, effettuare attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e l'eventuale azione, civile o penale, promossa dal Comune o dall'impresa appaltatrice. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e del contratto di utenza in presenza di atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Articolo 95 - Cause di forza maggiore

1. Il Comune o l'impresa appaltatrice non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale o per altre cause di forza maggiore.
2. In tutti questi casi, l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o di pretendere rimborsi di sorta.

Articolo 96 - Reclami e segnalazioni

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato, per iscritto, all'ufficio comunale o all'impresa appaltatrice.

2. L'abbonato, eseguito il reclamo, non ha, per questo, diritto di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la risoluzione del contratto, nel caso in cui perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 97 - Mappa

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto, preferibilmente, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del territorio dell'Unione.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che, obbligatoriamente, deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 98 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modifica o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:
 - a) le generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione dei defunti;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di feretri, resti o ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 99 - Scadenzario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre annualmente, l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - Disposizioni finali

Articolo 100 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 101 - Abrogazioni di norme

- 1 Dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate le norme di Polizia Mortuaria contenute in precedenti Regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni del presente.
- 2 E' da intendersi, altresì, abrogato ogni altro atto, emanato dall'Amministrazione Comunale, che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 102 - Cautele

1. Chi domanda un servizio disciplinato o comunque richiamato dal presente Regolamento e dalle vigenti norme, legislative e regolamentari, di Polizia Mortuaria od una concessione o l'apposizione di ornamenti sepolturali o la costruzione di opere o manufatti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 103 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta dell'Unione, quando tali atti siano compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta dell'Unione, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile del Servizio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, e simili) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 104– Tariffe

1. Esclusi i casi in cui la legge o il presente Regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite, dall'Unione, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

2. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Spetta alla Giunta dell'Unione la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio dell'Unione, e l'eventuale aggiornamento delle medesime entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione finanziario.

Articolo 105 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore ad Euro 250,00 né superiore ad Euro 9.300,00.
2. In caso di violazione del presente Regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo contraddirittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 106 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme, statali e regionali, vigenti in materia di Polizia Mortuaria ed, in particolare, al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni, alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, al Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modificazioni, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Articolo 107 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo pretorio dell'Unione per 15 gg. consecutivi, unitamente alla deliberazione di approvazione ed entrerà in vigore dal 01.01.2018.
2. Il presente Regolamento è sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, mediante pubblicazione al sito web istituzionale www.comune.castelverde.cr.it e www.comune.pozzaglio.cr.it ove sarà accessibile a chiunque.

ALLEGATI

allegato 1) Tabella concessioni soggette a tariffa

allegato 2) Tabella servizi soggetti a tariffa

Concessioni soggette a tariffa:

Concessione (99 anni) o rinnovo di concessione (99 anni) di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (cappelle familiari)

Concessione (99 anni) o rinnovo di concessione (99 anni) di aree per la costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (tumuli ipogei)

Concessione (99 anni) o rinnovo di concessione (99 anni) di manufatti costruiti dal Comune e destinati a sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (cappelle familiari)

Concessione (99 anni) o rinnovo di concessione (99 anni) di manufatti costruiti dal Comune e destinati a sepolture private a sistema di tumulazione per famiglie e collettività (tumuli ipogei)

Rinnovo concessioni per tombe a sterro (tumuli) rilasciate ai sensi del previgente Regolamento per portale a scadenza novantanovenne

Concessione (30 anni) di celletta ossario individuale

Concessione (60 anni) di celletta ossario individuale concessionata in occasione del funerale

Rinnovo (10 anni) di concessione di celletta ossario individuale concessionata ai sensi del previgente Regolamento comunale

Proroga concessioni per tombe a sterro (tumuli)

Concessione (30 anni) o rinnovo di concessione (10 anni) di loculo

Concessione (60 anni) di loculi doppi

Rinnovo concessione per loculi doppi rilasciata ai sensi del previgente Regolamento per portale a scadenza di anni 60

Concessione per tumulazione provvisoria di feretro, di cassetta di resti ossei, di urna cineraria o di contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Tumulazione in soprattassa all'interno di loculo e fino alla capienza dello stesso

- per ciascun contenitore di resti mortali non scheletrizzati;
- per ciascuna cassetta di resti ossei;
- per ciascuna urna cineraria;
- per ciascun contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- per un solo feretro in più;

Tumulazione in soprattassa all'interno di cappella familiare o tumulo ipogeo e fino alla capienza della tomba

- per ciascun contenitore di resti mortali non scheletrizzati;
- per ciascuna cassetta di resti ossei;
- per ciascuna urna cineraria;
- per ciascun contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- per ciascun feretro in più;

Tumulazione in soprattassa di persone conviventi con il concessionario o con i suoi eredi

Tumulazione in soprattassa di persone che abbiano acquisito, in vita, particolari benemerenze nei confronti del concessionario

Tumulazione in soprattassa di persone legate da particolari vincoli di amicizia con il concessionario

ALLEGATO 2

Servizi soggetti a tariffa:

Tabella 2 - Servizi

- 1) Inumazione in terra comune con cippo
- 2) Tumulazione in loculo (feretro)
- 3) Tumulazione in loculo (di urna o resti mortali)
- 4) Tumulazione in celletta ossario (di urna o resti mortali)
- 5) Tumulazione in cappella di famiglia o tumulo (feretro)
- 6) Tumulazione in cappella di famiglia o tumulo (di urna cineraria o resti mortali)
- 7) Tumulazione provvisoria
- 8) Esumazione in terra comune (ordinaria per raccolta resti) con demolizione di monumento
- 9) Esumazione in terra comune (ordinaria per raccolta resti) senza demolizione di monumento
- 10) Estumulazione ordinaria da loculo (per scadenza concessione con raccolta resti)
- 11) Estumulazione straordinaria da loculo (con raccolta resti);
- 12) Estumulazione straordinaria da loculo (per traslazione in altra sepoltura/cremazione)
- 13) Estumulazione da ossario (per scadenza concessione/trasporto in altra sepoltura)
- 14) Estumulazione ordinaria da tumulo e cappella (per scadenza concessione con raccolta resti per singolo feretro)
- 15) Estumulazione straordinaria da tumulo e cappella (con raccolta resti per singolo feretro)
- 16) Estumulazione straordinaria da tumulo e cappella (per traslazione in altra sepoltura/cremazione per singolo feretro)
- 17) Allaccio alle utenze comunali per la fornitura di acqua ed energia elettrica necessarie all'esecuzione di opere relative a sepolture private;
- 18) Illuminazione elettrica votiva:
 - a) tariffa unica per tutti gli allacci;
 - b) canone annuo consumo:
 - loculi, cellette ossario e nicchie cinerarie;
 - cappelle familiari e tumuli ipogei.
- 19) Ingresso salma da altro Comune